

DETERMINA N. 5/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA SOCIETÀ [OMISSIS] E [OMISSIS] AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società [omissis] (di seguito anche “[omissis]”), del [omissis] novembre 2023, acquisita in pari data dall’Autorità con numero di protocollo [omissis], con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, nei confronti di [omissis] (di seguito anche “[omissis]”) ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e dell’art. 13 del *Regolamento*, avente ad oggetto l’accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del [omissis] novembre 2023, protocollo [omissis], con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato [omissis] e [omissis] (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il [omissis] dicembre 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTO il verbale di udienza del [omissis] dicembre 2023;

CONSIDERATO che, nell'udienza del [omissis] dicembre 2023, veniva assegnato alle *Parti* un termine per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia con la fissazione di una nuova udienza per il giorno [omissis] gennaio 2024, al fine di valutare l'esito del suddetto percorso;

CONSIDERATA la richiesta ricevuta via mail in data [omissis] gennaio 2024 da [omissis], condivisa da controparte, di rinvio dei termini dell'udienza in virtù del proficuo andamento delle negoziazioni;

VISTO il verbale di udienza del [omissis] gennaio 2024, durante la quale, predisposte tutte le necessarie autorizzazioni, si dava atto dell'avvio delle procedure volte all'approvazione dell'atto concessorio da parte di [omissis] e successivo formale ritiro dell'istanza di controversia con archiviazione da parte dell'Autorità;

VISTA la comunicazione di [omissis] del [omissis] febbraio 2024 ricevuta dall'Autorità in pari data, protocollo [omissis], di rinuncia alla controversia, in quanto le *Parti* hanno provveduto a siglare una convenzione con reciproca soddisfazione che, pertanto, fa venir meno la materia del contendere;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra [omissis] e [omissis].

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano